



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice

Visti i provvedimenti resi dal Presidente del Tribunale in conseguenza della diffusione del c.d. coronavirus;

Viste le linee-guida per la fissazione delle udienze e la trattazione dei procedimenti civili;

Visti gli artt. 83ss D.L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020;

Rilevato che nel periodo 05-11 maggio 2020 sono fissate le seguenti udienze:

- 05 maggio 2020, ruolo contenzioso civile (3 procedimenti)
- 05 maggio 2020, ruolo fallimenti e procedure concorsuali (5 procedimenti)
- 06 maggio 2020, ruolo fallimenti e procedure concorsuali (11 procedimenti)
- 07 maggio 2020, ruolo contenzioso civile (12 procedimenti)
- 11 maggio 2020, ruolo esecuzioni immobiliari (2 procedimenti)

letti gli atti ed esaminati i fascicoli dei procedimenti chiamati a tali udienze;

rilevata la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per celebrare le udienze dei seguenti procedimenti:

TABELLA A		
n. rg	Udienza del	Ruolo e oggetto
490/2020	05 maggio 2020 ore 09:00	<i>Contenzioso civile – art. 700 c.p.c</i>
58/2015 F.	06 maggio 2020 ore 11:00	<i>Fallimenti e procedure concorsuali – art.116 L.F.</i>
5/2015 F.	06 maggio 2020 ore 11:20	<i>Fallimenti e procedure concorsuali – art.116 L.F.</i>

Ritenuto che detti procedimenti possano essere trattati nella data già fissata, nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020), come da separati provvedimenti già depositati nei singoli fascicoli;

Ritenuto, quanto agli altri procedimenti chiamati alle udienze 05,06,07,11 maggio 2020, che, per materia e tipologia degli stessi, non ricorra alcuna ipotesi di necessità ed urgenza per celebrare tali udienze, posto che:

a) i procedimenti del ruolo contenzioso civile hanno ad oggetto, diretto o indiretto, esclusivamente obbligazioni pecuniarie (pagamento somme di denaro, a qualsiasi titolo) – che di per sé, per definizione, non sono questioni urgenti e indifferibili (vedasi la copiosa giurisprudenza sui procedimenti cautelari e in particolare sull'art. 700 c.p.c.) e non è stata depositata alcuna istanza di parte che paventi il pericolo di un grave ed

irreparabile pregiudizio dalla mancata trattazione dell'udienza nel periodo in esame, considerato altresì che nessun elemento in atti consente di rilevare d'ufficio tale pregiudizio;

b) quanto alle procedure concorsuali e di esecuzione immobiliare, il diritto di credito non sembra potersi qualificare come diritto fondamentale della persona come comprovato, sul piano sistematico, sia dalle recenti modifiche dell'art. 560 c.p.c. – che lo pongono in posizione nettamente recessiva rispetto al diritto del debitore consentendo che sia compresso, penalizzato, limitato – sia dalla mancata espressa sua menzione nei D.L. succedutisi in questi giorni;

c) il diritto del debitore è già di per sé oggetto di ampia tutela nell'art. 560 c.p.c. e, sempre sul piano sistematico, nella sospensione disposta *ex lege* per le procedure di liberazione coattiva dell'immobile ad opera del D.L. 18/2020;

d) i termini per il compimento degli atti di parte, processuali ed extraprocessuali, sono stati sospesi *ex lege* sicché in molte di queste procedure mancano atti che avrebbero dovuto essere depositati ed esaminati in tempo utile per l'udienza (memorie difensive nei giudizi di opposizione; relazioni dei professionisti delegati; rendiconti etc.);

e) tutti i procedimenti da chiamarsi in queste udienze hanno natura documentale e vedono come necessaria la comparizione dei soli Procuratori delle parti;

f) tutti i predetti procedimenti andrebbero rinviati a nuove udienze da tenersi nel mese di giugno o luglio, dunque con un differimento molto contenuto che, nell'attuale contesto di estrema emergenza, non sembra tale da recare di per sé pregiudizio alle parti (le quali potranno tuttavia segnalare specifiche ragioni di estrema e indifferibile urgenza nel provvedere, che saranno valutate ai fini dell'apposita dichiarazione)

g) la possibilità di ricorrere al nuovo modello di udienza civile c.d. figurata (art. 83, comma 7, lettera h, D.L. 18/2020) consente di ridurre ulteriormente il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, fissando le udienze con termini a ritroso per eventuali memorie difensive e repliche (ove già non depositate) ed istanze al Giudice perché provveda;

h) tuttavia, in ragione del gravoso impegno che tale modalità d'udienza implica per le Cancellerie – costrette oltretutto ad operare a ranghi ridotti – sarà possibile trattare con tali modalità, per ognuno dei giorni calendarizzati, non più di 3-4 udienze del ruolo contenzioso e/o 6-7 del ruolo fallimenti e procedure concorsuali e non più di 10 udienze per il ruolo esecuzioni immobiliari (in cui, giuste le direttive dell'Ufficio, si fisserà udienza solo per gli adempimenti diversi dalle rinnovazioni di delega di vendita, alle quali si provvederà *ex officio* fuori udienza);

Ritenuta in ogni caso la necessità di adottare ogni misura organizzativa del proprio lavoro che consenta, da un lato, di tenere nella dovuta considerazione le scadenze che verranno a maturare nelle prossime settimane; dall'altro, di assicurare il minor disagio possibile per le parti, i Difensori e i Professionisti a vario titolo interessati (sul dovere c.d. di autoorganizzazione v. Cass. Sez. Un. 1516/2014 e 25020/2019);

Ritenuto pertanto che, in ottemperanza alle Linee-guida emanate per questo Tribunale, tutti i procedimenti chiamati alle predette udienze, e non urgenti, possano essere rinviati ad altre date, opportunamente calendarizzate trattandosi di c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020);

P.Q.M.

**CONFERMA i provvedimenti già adottati per le udienze di cui alla sopradetta tabella A);
DISPONE I SEGUENTI RINVII D'UFFICIO**

TABELLA B		
Udienza del	Ruolo	È rinviata al
05 maggio 2020	Contenzioso civile: RG 2824/2016; 2746/2019	<i>Giovedì 18 giugno 2020</i>
05 maggio 2020	Fallimenti e procedure concorsuali: RG 9/2018; 29/2018; 8/2019; 26/2019; 31/2019	<i>Martedì 16 giugno 2020</i>
06 maggio 2020	Fallimenti e procedure concorsuali: RG 24/2011, 49/2016, 11/2018, 12/2018, 36/2018	<i>Mercoledì 24 giugno 2020</i>
06 maggio 2020	Fallimenti e procedure concorsuali: RG 10/2019, 21/2019, 23/2019, 35/2019	<i>Martedì 30 giugno 2020</i>
07 maggio 2020	Contenzioso civile: RG 3039/2015; 2879/2016; 3432/2016;	<i>Giovedì 18 giugno 2020</i>
07 maggio 2020	Contenzioso civile: RG 1005/2017; 1361/2017; 1811/2017; 3273/2017; 1154/2018	<i>Giovedì 25 giugno 2020</i>
07 maggio 2020	Contenzioso civile: RG 945/2018; 1856/2018; 2156/2018; 2318/2019	<i>Martedì 30 giugno 2020</i>
11 maggio 2020	Esecuzioni immobiliari RG 185/2011; 13/2017	<i>Mercoledì 01 luglio 2020</i>

Dispone che ciascuna udienza si tenga nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020); e per l'effetto

Fissa termine sino a 20 giorni prima dell'udienza, per il deposito di note autorizzate e delle memorie difensive il cui originario termine di deposito è venuto a ricadere nel periodo di sospensione *ex lege*;

- **sino a 10 giorni prima dell'udienza, per eventuali repliche;**
- **IN OGNI CASO, FINO AL GIORNO DELL'UDIENZA, PER IL DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI - DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI DELEGATI - il cui**

originario termine di deposito è venuto a ricadere nel periodo di sospensione *ex lege* **NONCHE' DI ISTANZA (AUSPICABILMENTE CONGIUNTA) COSI' STRUTTURATA:**

- **A) INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVVEDIMENTO RICHIESTO;**
- **B) INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI RICHIAMABILI *PER RELATIONEM*** (es.: "*come già richiesto con istanza in data ...*" , "*come da verbale dell'udienza del*") al fine di facilitare la ricerca di tali atti e documenti.

AVVISA

che, conseguentemente, il giorno dell'udienza **non sarà necessaria alcuna comparizione delle parti, né in Tribunale né con collegamenti da remoto;** e che il Giudice redigerà e depositerà, in forma telematica, il verbale dell'udienza (con specifica intestazione della forma ex art. 83.7 lett. H D.L. 18/2020) con indicazione delle eventuali conclusioni delle parti ("*come da istanza depositata il...*") e con provvedimento reso in calce.

Nelle more, i Professionisti segnaleranno al Giudice la necessità di eventuali provvedimenti urgenti mediante apposita istanza depositata telematicamente, che verrà tempestivamente evasa.

Dispone che copia del presente provvedimento sia, a cura della Cancelleria, pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale, inserito in ogni fascicolo e comunicato alle parti; comunicato al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione, per opportuna conoscenza; nonché all' Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti, a N.A.V.E. e ai singoli Notai delegati.

Piacenza, 26 aprile 2020

Firmato digitalmente

IL GIUDICE
Dott. Antonino FAZIO